

Adozione Libri di Testo

Le adozioni dei libri di testo sono deliberate, attraverso una delibera assunta in un apposito Collegio dei docenti, che di norma si tiene nella seconda metà del mese di maggio, per poi trasmettere all' AIE l'elenco dei testi delle singole classi. Annualmente, normalmente nel mese di marzo, il Ministero dell'Istruzione emana una Nota con le istruzioni per l'adozione dei libri di testo.

Ovviamente l'adozione dei libri da parte del Collegio avviene recependo le singole delibere dei Consigli di classe, che, su proposta dei singoli docenti, in precedenza sono chiamati a valutare l'uso degli strumenti usati ed eventualmente valutarne di nuovi, nel quadro delle finalità delle programmazioni delle singole discipline.

È auspicabile, per questioni didattiche e organizzative, che i libri di testo siano concordati per Dipartimento evitando adozioni del libro di testo della stessa disciplina, diverse nelle varie sezioni nello stesso Istituto.

A questo proposito si ricordano il Capo V e in particolare gli articoli 156 e 157 del D.Lgs 297 del 16 aprile 1994.

Art. 156 – Fornitura gratuita libri di testo

Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.

2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

Art. 157 – Divieto commercio libri di testo

È fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.

Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.

Per quanto riguarda l'IRC si fa riferimento all'art 152 dello stesso decreto Legislativo.

Art. 152 – Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica

I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

Il principale riferimento normativo nel merito della questione è dato dalla Nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014; ogni anno nel mese di marzo una nota ministeriale ne riprende i contenuti dettando delle date più precise riferite al singolo anno scolastico.

La normativa in oggetto impone dei tetti di spesa che non possono essere superati dalle delibere dei Collegi dei docenti; è compito del Dirigente sorvegliare sul rispetto della soglia. Con adeguata motivazione è ammesso uno sforamento massimo del 10% a questo tetto complessivo.

Riguardo all'IRC è utile precisare che i testi devono essere conformi alle nuove indicazioni didattiche e linee guida per i diversi ordini di scuola (DPR 11 febbraio 2010 e DPR 20 agosto 2012), avere il nulla osta e l'imprimatur della competente autorità. Di seguito si riporta integralmente l'articolo 3 del DPR 175/2012 (Intesa):

3. Criteri per la scelta dei libri di testo

3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:

3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.

3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su

proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

Per effetto di quanto sopra disposto, la Bibbia può essere un testo di consultazione, ma non il libro di testo adottato.

Inoltre risulta illegittima la prassi talvolta usata in qualche Istituto, per non sforare il tetto massimo di spesa, di considerare il testo di religione come consigliato, magari adducendo la scusa che non tutti gli studenti frequentano l'IRC. Due sono i motivi di illegittimità:

1. l'ora di religione è obbligatoria per chi la sceglie e quindi si creerebbe una discriminazione sull'aspetto economico tra chi si avvale dell'IRC e chi non si avvale; inoltre chi sceglie di frequentare l'IRC ha il diritto di avere tutti gli strumenti didattici necessari;
2. i libri consigliati devono intendersi come testi monografici o di approfondimento di una disciplina, mentre il testo di IRC è un vero e proprio testo scolastico e quindi non può essere considerato come sopra riferito.

Dopo la Legge 128/13 art. 6 è venuto meno l'obbligo di adozione del libro di testo, in quanto le scuole possono adottare altri strumenti alternativi. È ovvio che la decisione spetta al Collegio dei docenti e non può riguardare unicamente l'IRC. Il Collegio docenti deve comunque indicare o il libro di testo per ogni materia o *“strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa”* (L. 128/2013 art. 6 comma 1).

Lo stesso art. 6 recita: *I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo.*

A tale scopo si ricorda che il libro di testo non può essere sostituito da fotocopie di testi vari (se non di piccole parti, massimo 15% di un testo) o da dispense elaborate dal docente (non vi è nulla osta e neppure imprimatur). È possibile costruire una dispensa per l'IRC fotocopiando fino al massimo del 15% di testi di IRC che abbiano i requisiti e le autorizzazioni richieste, citando la fonte. Tali dispense

devono essere a carico dell'Istituto e consegnate agli allievi gratuitamente o in comodato d'uso.

L'adozione di un libro di testo deve essere valutata dal singolo docente attraverso un confronto con i colleghi sulla base delle seguenti considerazioni:

- valutazione della fascia di età: non è la stessa cosa l'adozione di un testo per la scuola prima o per l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado;
- valutazione pedagogica: il centro del testo deve essere l'alunno, il quale deve essere messo nelle condizioni di poter usare il testo;
- valutazione contenutistica: i contenuti non possono essere una sintesi della teologia completa, ma rapportati all'età e alla necessità degli studenti;
- valutazione sull'utilizzo: una volta adottato il testo deve essere utilizzato in tutte le sue parti, anche se non come un libro di lettura; non è pensabile una adozione con utilizzo di un solo capitolo in un anno o peggio ancora di non utilizzo;
- valutazione sperimentale: in via preventiva il testo va testato, provato, sperimentato prima di arrivare all'adozione definitiva.

Va infine ricordato che il libro di testo è uno strumento, non l'unico, finalizzato ad agevolare il processo didattico; come strumento va considerato e non può essere sostitutivo della figura del docente.

Certe modalità del tipo: studiate da pagina x a pagina y e poi mi riferite o, peggio ancora, vi interrogo, sono prassi che non valorizzano la funzione docente e allontanano lo studente dalla scoperta graduale e consequenziale dei contenuti.

In conclusione si può affermare che il libro di testo è uno strumento funzionale al percorso che il docente deve sviluppare e come tale deve essere valorizzato e utilizzato; ogni altra motivazione di adozione è fuorviante e non didattica.